Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 novembre 2026, n. 1110

L.R. 15 novembre 2019, n. 24, art. 31, comma 4. Approvazione delle "Linee guida per il sostegno ai servizi culturali regionali - Istituti culturali, musei e istituti similari, archivi storici, biblioteche e sistemi di servizi culturali - Contributi per cicli biennali".

OGGETTO: L.R. 15 novembre 2019, n. 24, art. 31, comma 4. Approvazione delle “Linee guida per il sostegno ai servizi culturali regionali – Istituti culturali, musei e istituti similari, archivi storici, biblioteche e sistemi di servizi culturali – Contributi per cicli biennali”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta, tra l’altro, norme in materia di procedimento amministrativo ed in particolare l’art. 12;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare l’articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23, 26 e 27;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento Regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2025, n. 9 che ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026 - anni 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2025, n. 13 “Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (NADEFR) 2026 – anni 2026-2028”;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”;

- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;
- la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2026, n. 20 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2026, n. 21 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026 – 2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la legge regionale 29 luglio 2026, n. 19, recante “Assestamento delle previsioni di bilancio 2026-2028”;
- la legge regionale 30 settembre 2026, n. 22, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie”;
- la nota prot. n. 825985 del 6 agosto 2026 del Direttore generale con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2024, n. 13, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile al dott. Luca Fegatelli;

VISTI altresì

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 recante: “Disposizioni in materia di Servizi Culturali Regionali e di Valorizzazione Culturale” e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli artt. 4, 7, 9, 10, 13, 27, 29, 30, 31 e 33;
- il regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7, “Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche”, successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2025, n. 1004 che stabilisce l’adesione della Regione Lazio ad Ecomic – ecosistema digitale per la cultura che offre servizi per sostenere la

trasformazione digitale del settore culturale italiano, promosso dal Ministero della Cultura, Direzione generale per la Digitalizzazione e comunicazione, Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library;

- la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2026, n. 373 che approva il Piano annuale degli interventi in materia di Servizi culturali regionali, annualità 2026;

PREMESSO che

- l'art. 31, comma 4, della l.r. 24/2019 stabilisce che il Piano annuale degli interventi definisce le modalità di concessione, erogazione e revoca delle misure di sostegno, nel rispetto dei criteri del Piano triennale di indirizzo;
- la procedura per l'assegnazione dei contributi ai servizi culturali regionali, compresi gli Istituti culturali iscritti all'albo regionale, fino all'annualità 2025 è stata espletata tramite avvisi pubblici annuali/biennali distinti per tipologia, con procedure comparative e oneri istruttori elevati per l'amministrazione e per i beneficiari, spesso rappresentati da piccole realtà territoriali;
- in attuazione della citata DGR 1004/2025 e in coerenza con l'ecosistema Eco-MiC, la Regione sta realizzando, con risorse del PNRR, la piattaforma "Mosaico", finalizzata alla catalogazione e alla fruizione digitale del patrimonio dei servizi culturali regionali, soggetti individuati quali utenti della stessa;

CONSIDERATO che il Piano triennale di indirizzo 2025-2027 in materia di Servizi culturali e di Valorizzazione culturale della Regione Lazio, adottato con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2025, n. 146, è in fase di approvazione da parte del Consiglio regionale;

CONSIDERATO altresì l'articolo 34 (Disposizioni transitorie), comma 2 ter, della legge regionale n. 24/2019, introdotto dall'articolo 13, comma 26, lettera b), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità 2022), il quale prevede che "*Qualora entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento non sia ancora stato approvato il piano triennale di indirizzo di cui agli articoli 7 e 8, la Giunta regionale può comunque approvare il piano annuale di cui all'articolo 9, al fine di consentire la realizzazione degli interventi che necessitano di attuazione tempestiva*";

CONSIDERATO pertanto che, nelle more dell'adozione della deliberazione che approva il Piano Triennale di indirizzo, è stato adottato il Piano annuale dei Servizi culturali 2026 con DGR n. 373/2026, al fine di consentire l'avvio della programmazione prevista nell'ambito della l.r. n. 24/2019, fermo restando eventuali adattamenti che si rendessero necessari successivamente all'adozione di detto Piano triennale;

RITENUTO opportuno adottare regole comuni a tutti i servizi culturali regionali, applicabili ai Piani annuali, che:

- organizzino la gestione dei contributi in cicli biennali, con un'unica istanza, un unico atto d'obbligo e un unico rendiconto;
- assicurino a ogni beneficiario un contributo di funzionamento, composto da una quota di mantenimento - uguale per tutti - e da una quota quantificata secondo criteri di merito e criteri perequativi predeterminati, che valorizzino la qualità senza penalizzare i servizi di minori dimensioni e tengano conto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della l.r. 24/2019, degli altri sostegni ricevuti e della compartecipazione del beneficiario;

- consentano di destinare una quota non superiore al 40% delle risorse di ciascun ciclo a progetti di eccellenza multidisciplinari, integrati o di sistema, selezionati con procedura comparativa;
- colleghino la misura dei contributi alla effettiva catalogazione e alla digitalizzazione del patrimonio su Mosaico, prevedendo il riparto uniforme delle risorse destinate con i Piani annuali, nelle more della messa in esercizio della piattaforma regionale e della conclusione del percorso di accreditamento ai sensi delle disposizioni transitorie del R.R. 7/2024 e successive modifiche;
- definiscano i limiti entro i quali si svolge l'attività di gestione rinviando ai Piani annuali la quantificazione delle risorse in base alle disponibilità di bilancio;

VISTE a tal fine le "Linee guida per il sostegno ai servizi culturali regionali - L.R. 15 novembre 2019, n. 24 – Istituti culturali, musei e istituti similari, archivi storici, biblioteche e sistemi di servizi culturali – Contributi per cicli biennali", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno applicare ai procedimenti relativi agli avvisi delle annualità precedenti, ferme restando le regole sostanziali degli avvisi medesimi, le modalità semplificate di rendicontazione mediante dichiarazione sostitutiva e di controllo a campione previste dall'art. 26 delle Linee guida, considerato che risultano ancora aperti numerosi procedimenti di verifica della rendicontazione e di erogazione dei saldi, con residui di bilancio da definire e ritardi nei pagamenti a carico dei beneficiari;

DATO ATTO che il Direttore regionale competente in materia di cultura provvederà all'adozione delle determinazioni attuative di cui all'art. 24 delle Linee guida, unitarie o distinte per comparto, a partire da quella per gli Istituti culturali relativa al ciclo 2026-2027, ivi inclusi il metodo di calcolo del riparto, i pesi, le soglie e la modulistica nonché all'attestazione prevista dall'art. 25 e all'adozione della determinazione prevista dall'art. 26, comma 6;

RITENUTO pertanto necessario

1. approvare le suddette linee guida per il sostegno ai servizi culturali regionali, così come definite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. stabilire che, salvo quanto previsto dall'art. 26, le Linee guida si applicano ai cicli finanziati dai Piani annuali degli interventi approvati dopo la presente deliberazione e, per gli Istituti culturali, al ciclo 2026-2027 finanziato dal Piano annuale 2026, e che saranno adeguate al Piano triennale di indirizzo quando approvato;
3. stabilire che ai contributi concessi ai servizi culturali regionali con gli avvisi delle annualità precedenti, per i quali non sia stato erogato il saldo o non sia conclusa la verifica della rendicontazione, si applicano le modalità di rendicontazione e di controllo dell'art. 26 delle Linee guida, ferme restando le regole sostanziali dei singoli avvisi;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

in conformità alle premesse, che si intendono integralmente trascritte:

1. di **approvare** le "Linee guida per il sostegno ai servizi culturali regionali - L.R. 15 novembre 2019, n. 24 – Istituti culturali, musei e istituti similari, archivi storici, biblioteche e sistemi di servizi culturali

– Contributi per cicli biennali", così come definite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di **stabilire** che, salvo quanto previsto dall'art. 26, le Linee guida si applicano ai cicli finanziati dai Piani annuali degli interventi approvati dopo la presente deliberazione e, per gli Istituti culturali, al ciclo 2026-2027 finanziato dal Piano annuale 2026, e che saranno adeguate al Piano triennale di indirizzo quando approvato;
3. di **stabilire** che ai contributi concessi ai servizi culturali regionali con gli avvisi delle annualità precedenti, per i quali non sia stato erogato il saldo o non sia conclusa la verifica della rendicontazione, si applicano le modalità di rendicontazione e di controllo dell'art. 26 delle Linee guida, ferme restando le regole sostanziali dei singoli avvisi.

Il Direttore regionale competente in materia di cultura provvederà all'adozione delle determinazioni attuative di cui all'art. 24 delle Linee guida, unitarie o distinte per comparto, a partire da quella per gli Istituti culturali relativa al ciclo 2026-2027, ivi inclusi il metodo di calcolo del riparto, i pesi, le soglie e la modulistica nonché all'attestazione prevista dall'art. 25 e all'adozione della determinazione prevista dall'art. 26, comma 6.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, portale "Cultura".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

ALLEGATO A

Linee guida per il sostegno ai servizi culturali regionali

L.R. 15 novembre 2019, n. 24 – Istituti culturali, musei e istituti similari, archivi storici, biblioteche e sistemi di servizi culturali – Contributi per cicli biennali

Premesse

Le presenti Linee guida stabiliscono gli indirizzi e i criteri per l'assegnazione dei contributi ai servizi culturali regionali previsti dalla L.R. 24/2019: gli Istituti culturali iscritti all'albo regionale e i musei e istituti similari, gli archivi storici, le biblioteche e i sistemi di servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali.
Sono adottate ai sensi dell'art. 31, comma 4, della L.R. 24/2019 e si applicano ai Piani annuali degli interventi, che stabiliscono le risorse di ciascun ciclo.

I contributi sono concessi per cicli biennali, con due modalità che perseguono diverse finalità.

A. **modalità ordinaria**: corrisponde a un contributo per il funzionamento, che spetta a tutti i beneficiari secondo criteri prestabiliti: una quota di mantenimento uguale per tutti e una quota perequata, che combina titoli di merito e fattori perequativi. La selezione dei beneficiari è assicurata, rispettivamente, dalle procedure ad evidenza pubblica di iscrizione all'albo regionale degli Istituti culturali e di inserimento nelle organizzazioni regionali; per questo il contributo di funzionamento è concesso senza ulteriore bando né graduatoria.
B. **modalità eventuale (per progetti)**: corrisponde a contributi concessi a fronte della presentazione di un progetto, che l'Amministrazione può attivare con il Piano annuale per selezionare e premiare iniziative di rilevante valore sociale e culturale, mediante una procedura comparativa riservata ai beneficiari che finanzia al massimo due o tre progetti multidisciplinari, integrati o di sistema, con risorse sottratte al riparto ordinario fino al 40% dello stanziamento destinato a ciascun comparto.

Le Linee guida contengono gli indirizzi e i criteri della Giunta regionale e i limiti entro i quali si svolge l'attività di gestione.
Le regole operative, compresi il metodo di calcolo del riparto, i pesi degli indicatori, le soglie, la modulistica e i termini, sono stabilite con determinazioni della Direzione regionale competente in materia di cultura, unitarie o distinte per comparto, adottate e pubblicate prima dell'avvio di ciascun ciclo, nel rispetto della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione (art. 4 d.lgs. 165/2001; L.R. 6/2002).
Le Linee guida e le determinazioni attuative, pubblicate prima dell'invito, costituiscono insieme i criteri e le modalità predeterminati richiesti dall'art. 12 della L. 241/1990.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Le presenti Linee guida stabiliscono gli indirizzi e i criteri per il riparto, la concessione, l'erogazione, la rendicontazione, il controllo e la revoca dei contributi ai servizi culturali regionali per:
   a) il sostegno al funzionamento e all'ampliamento dei servizi offerti al pubblico (art. 9, comma 1, lett. d), e), h) e i), e art. 10, comma 2, lett. a), L.R. 24/2019), di seguito "parte corrente";
   b) l'acquisizione di beni e attrezzature che incrementano la fruibilità pubblica del patrimonio, con i servizi e i piccoli lavori strettamente connessi, l'incremento del patrimonio e il restauro conservativo dei beni destinati alla fruizione pubblica (art. 9, comma 1, lett. d), e) e i), e art. 10, comma 2, lett. c), d) ed e), L.R. 24/2019), di seguito "parte capitale" o "conto capitale";
   c) l'attuazione di progetti multidisciplinari, integrati o di sistema, anche su tematismi indicati dalla Regione, con fondi di parte corrente e in conto capitale (artt. 27 e 30 e art. 29, comma 2, lett. b), L.R. 24/2019).
2. I contributi perseguono la qualità dei servizi, l'equilibrio territoriale dell'offerta culturale, la catalogazione e la fruizione digitale del patrimonio dei beneficiari attraverso la piattaforma regionale Mosaico (art. 4, comma 1, lett. d, g ed i, L.R. 24/2019).

Art. 2 – Riferimenti normativi

Le Linee guida danno attuazione alla L.R. 24/2019, in particolare agli artt. 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13-27, 29, 30, 31 e 33, e ai regolamenti regionali adottati ai sensi dell'art. 32, tra cui il r.r. 7 agosto 2024, n. 7, e successive modifiche.
Si applicano inoltre: L. 241/1990, artt. 6-bis e 12; d.lgs. 165/2001, art. 4; L.R. 18 febbraio 2002, n. 6; DPR 445/2000; d.lgs. 42/2004; d.lgs. 33/2013, artt. 26 e 27; L. 3/2003, art. 11; d.lgs. 118/2011; L.R. 11/2020; d.lgs. 36/2023 per i soggetti tenuti; L. 124/2017, art. 1, commi 125-129; Reg. UE 2016/679; disciplina UE sugli aiuti di Stato; deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 6 novembre 2025, di adesione della Regione all'ecosistema Eco-Mic del Ministero della Cultura.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini delle Linee guida si intende per:
   a) **servizi culturali regionali**: i servizi definiti dall'art. 2 della L.R. 24/2019;
   b) **beneficiario**: l'Istituto culturale iscritto all'albo regionale (art. 11 L.R. 24/2019) o il servizio culturale, singolo o in sistema, inserito nell'organizzazione bibliotecaria, museale o archivistica regionale (art. 13 L.R. 24/2019), titolare del contributo tramite l'ente che lo gestisce;
   c) **comparto**: l'insieme dei beneficiari della stessa tipologia a cui il Piano annuale destina risorse distinte:
      - Istituti culturali;
      - biblioteche;
      - musei e istituti similari;
      - archivi storici;
      - sistemi di servizi culturali;

d) **ciclo**: il biennio di riferimento dei contributi, finanziato dal Piano annuale con le risorse delle due annualità di bilancio;
e) **contributo di funzionamento**: la somma della quota di mantenimento e della quota perequata, ciascuna sia di parte corrente sia in conto capitale (art. 8);
f) **indice di riparto**: il coefficiente individuale che combina i criteri di merito (art. 9) e i criteri perequativi (art. 10), calcolato con il metodo stabilito dalle determinazioni attuative;
g) **progetto**: l'insieme di attività, prodotti e investimenti ulteriori rispetto al funzionamento ordinario del beneficiario, con un unico quadro finanziario e un unico cronoprogramma nel biennio del ciclo, presentato da un beneficiario o da un partenariato e selezionato con la procedura comparativa del Titolo III, autonoma rispetto al riparto ordinario;
h) **tematismo**: l'ambito tematico indicato dalla Regione nel Piano annuale o nell'avviso, a cui i progetti possono essere riferiti;
i) **Mosaico**: il Portale dei Beni Culturali della Regione Lazio, integrato con l'infrastruttura I.PaC in corso di sviluppo a seguito dell'adesione della Regione all'ecosistema Eco-Mic del Ministero della Cultura, e il relativo sistema di catalogazione (Lazio Digital Library), il cui uso è regolato dalla convenzione dell'art. 18;
j) **Direzione**: la Direzione regionale competente in materia di cultura;
k) **determinazioni attuative**: le determinazioni della Direzione previste dall'art. 24.

Art. 4 – Beneficiari e comparti

1. Sono beneficiari del contributo di funzionamento di ciascun ciclo i soggetti definiti all'art. 3, comma 1, lett. b), e in particolare:
   a) gli Istituti culturali iscritti all'albo regionale, come risultanti dall'elenco approvato con l'atto di aggiornamento dell'anno precedente l'inizio del ciclo;
   b) le biblioteche, i musei e gli istituti similari (case-museo, parchi archeologici, musei all'aperto, ecomusei) e gli archivi storici inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali, come risultanti dagli elenchi approvati con gli atti di aggiornamento dell'anno precedente l'inizio del ciclo;
   c) i sistemi bibliotecari, museali, archivistici e integrati riconosciuti ai sensi degli artt. 16, 23, 26 e 27 della L.R. 24/2019, come risultanti dagli elenchi approvati con gli atti di aggiornamento dell'anno precedente l'inizio del ciclo, quando il Piano annuale destina loro risorse.
2. Ogni beneficiario appartiene a un solo comparto. I servizi statali non sono beneficiari diretti; possono partecipare ai progetti come partner di un sistema, senza ricevere contributi (art. 13, comma 4, e art. 27, comma 3, L.R. 24/2019).
3. Non ricevono la quota di parte corrente i beneficiari che ricevono dalla Regione un sostegno al funzionamento dedicato in base a legge o convenzione per le stesse finalità.
4. Non accede al contributo, fino alla reintegrazione, il beneficiario per il quale sia in corso il contraddittorio per la perdita di un requisito. Il beneficiario cancellato dall'albo o escluso dall'organizzazione regionale alla data della concessione è escluso.
5. I servizi inseriti nelle organizzazioni regionali con il livello di inserimento base previsto dal r.r. 7/2024 sono beneficiari del contributo di funzionamento. Non accedono ai contributi, per il periodo stabilito dal r.r. 7/2024, i servizi esclusi per mancato conseguimento del livello qualificato e quelli cancellati o esclusi nei due anni precedenti.

6. I servizi iscritti o inseriti dopo l'inizio di un ciclo accedono al ciclo successivo. Per il secondo anno del ciclo in corso possono ricevere un contributo di raccordo a valere sul fondo dell'art. 11, comma 4, o sulle risorse che il Piano annuale destina loro.

Art. 5 – Natura giuridica dei beneficiari

1. Gli adempimenti dei beneficiari sono differenziati secondo la natura giuridica: enti pubblici; fondazioni, associazioni e altri enti privati senza scopo di lucro; enti di culto civilmente riconosciuti, che imputano spese e attività alle sole funzioni culturali, distinte da quelle di culto.
2. Le determinazioni attuative stabiliscono i relativi adempimenti in materia di acquisti, documentazione delle spese, verifiche e pubblicità.
3. I contributi sono impegnati sui capitoli di spesa corrispondenti alla natura giuridica del beneficiario secondo il piano dei conti finanziario: per i servizi di titolarità di enti locali, sui capitoli dei trasferimenti ad amministrazioni locali; per gli enti pubblici nazionali, sui capitoli dei trasferimenti ad amministrazioni centrali; per gli altri enti pubblici, sui capitoli corrispondenti alla loro classificazione.

Art. 6 – Ciclo biennale

1. Il ciclo comprende la parte corrente e la parte capitale delle due annualità di bilancio indicate dal Piano annuale.
2. Per ciascun ciclo il beneficiario presenta una sola istanza, sottoscrive un solo atto d'obbligo e presenta un solo rendiconto per il contributo di funzionamento; il contributo su progetto ha atto d'obbligo e rendiconto propri.
3. I cicli sono comuni ai comparti avviati nello stesso anno; il Piano annuale può avviare i comparti in anni diversi, in funzione degli stanziamenti.
4. Il primo ciclo di ciascun comparto decorre dal Piano annuale che lo avvia.
5. Il calendario del ciclo è stabilito dalle determinazioni attuative, nel rispetto dei termini di chiusura dell'esercizio fissati dalla Direzione regionale competente in materia di bilancio.

Titolo II – Contributo di funzionamento

Art. 7 – Risorse del ciclo

1. Il Piano annuale indica, per ciascun comparto e separatamente per parte corrente e parte capitale, le risorse del ciclo, i capitoli di spesa e le annualità di imputazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Ne consegue che le presenti Linee guida non fissano importi e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Il contributo di funzionamento è la modalità ordinaria di riparto delle risorse.
3. In via eventuale il Piano annuale può destinare ai contributi su progetto (Titolo III) una quota delle risorse del ciclo non superiore al 40% dello stanziamento di ciascun comparto interessato; la parte restante finanzia il contributo di funzionamento.
4. Le risorse destinate ai progetti e non assegnate sono ripartite, nello stesso ciclo, come quota perequata del contributo di funzionamento, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4.

Art. 8 – Criteri di riparto

1. Le risorse del contributo di funzionamento di ciascun comparto sono ripartite in due quote:

a) una quota di mantenimento, uguale per tutti i beneficiari, che assicura un sostegno minimo al funzionamento indipendente dalla natura e dimensioni dei beneficiari;
b) una **quota perequata**, ripartita in proporzione all'indice di riparto di ciascun beneficiario, determinato dai criteri di merito (art. 9) e dai criteri perequativi (art. 10).

2. La quota di mantenimento è compresa tra il 40% e il 60% delle risorse del contributo di funzionamento ed è stabilita dal Piano annuale per ciascun comparto; in mancanza di indicazione è pari al 50%.[1]
3. Il contributo di funzionamento di un beneficiario non può superare tre volte il contributo medio del comparto.
4. Della quota di mantenimento di parte corrente, una percentuale non superiore al 15% può essere riconosciuta a titolo forfetario per le spese generali, senza giustificativi, secondo le determinazioni attuative.
5. Il metodo di calcolo, i pesi dei criteri, le soglie e i parametri sono stabiliti con le determinazioni attuative, nel rispetto dei criteri e dei limiti delle presenti Linee guida; sono pubblicati prima dell'invito e restano invariati per l'intero ciclo. Il calcolo è automatico e non comporta valutazioni discrezionali; lo stesso indice si applica separatamente alla parte corrente e alla parte capitale.
6. Gli indicatori e l'indice di ciascun beneficiario sono comunicati con l'invito, con la possibilità di segnalare errori materiali. L'elenco degli indici è pubblicato con l'atto di concessione.

Art. 9 – Criteri di merito

1. Il merito misura la qualità del servizio e il suo contributo alla conoscenza e alla fruizione digitale del patrimonio, sulla base dei seguenti criteri:

a) il punteggio di accreditamento attribuito ai sensi del r.r. 7/2024 in sede di iscrizione all'albo o di inserimento nell'organizzazione regionale, come risultante dall'ultima verifica dei requisiti, per la parte eccedente la soglia minima prevista dal regolamento;
b) la copertura catalografica del patrimonio su Mosaico;
c) la copertura digitale del patrimonio catalogato su Mosaico;
d) i contenuti e le attività documentati su Mosaico nel ciclo precedente;
e) l'apertura al pubblico indicata nella Carta della Qualità dei Servizi (art. 8 r.r. 7/2024), per la parte eccedente l'orario minimo obbligatorio previsto dal r.r. 7/2024.

2. Le determinazioni attuative applicano i criteri secondo i seguenti indirizzi:
   a) i criteri sono misurati con rapporti percentuali o con soglie e non con valori assoluti; [2]
   b) una parte dell'indice di merito è riconosciuta a tutti i beneficiari in quanto accreditati;[3]
   c) i criteri legati alla catalogazione e alla digitalizzazione su Mosaico (lett. b e c) hanno complessivamente un peso prevalente rispetto a ciascuno degli altri criteri;

---

[1] *Più è alta la quota di mantenimento, più i contributi si avvicinano tra loro; più è bassa, più contano merito e fattori perequativi.*

[2] *dall'applicazione del criterio di merito a) deriva che un servizio minore che cataloga, digitalizza e apre al pubblico l'intero proprio patrimonio ottenga lo stesso risultato di un servizio maggiore che fa altrettanto;*

[3] *dall'applicazione del criterio di merito b) deriva che nessuno degli aventi titolo al mantenimento abbia un indice pari a zero;*

d) le soglie sono uguali per tutti i beneficiari della stessa tipologia e, per l'apertura al pubblico, tengono conto degli orari minimi differenziati dal r.r. 7/2024 per tipologia e classe di popolazione;
e) non è considerato due volte lo stesso elemento già valutato nel punteggio di accreditamento;
f) i dati sono rilevati d'ufficio da Mosaico e dagli atti di accreditamento, senza rilevazioni aggiuntive a carico dei beneficiari, salvo la consistenza del patrimonio e l'orario di apertura dichiarati con l'istanza di contributo.

Art. 10 – Criteri perequativi

1. I criteri perequativi correggono il merito per tener conto delle condizioni in cui il servizio opera e degli altri sostegni ricevuti (art. 31, comma 1, L.R. 24/2019). Sono considerati i seguenti fattori:
   a) fattore territoriale, che favorisce i servizi con sede in piccoli comuni, in comuni montani o in aree interne (art. 29, comma 2, lett. i, L.R. 24/2019);
   b) fattore di compartecipazione, che favorisce i beneficiari che destinano alla spesa del ciclo risorse proprie o di terzi, pubblici o privati, ulteriori rispetto al contributo regionale e dichiarate con l'istanza, quale titolo di preferenza ai sensi dell'art. 31, comma 1, L.R. 24/2019; il fattore decade se le risorse non sono rendicontate;
   c) fattore di sostegno esterno, che riduce l'indice dei beneficiari che ricevono, indipendentemente dalla spesa del ciclo, altri contributi pubblici strutturali al funzionamento per le stesse finalità, dei quali si tiene conto ai sensi dell'art. 31, comma 1, L.R. 24/2019.
2. L'effetto complessivo dei fattori perequativi non aumenta né riduce di oltre il 30% l'indice di merito del beneficiario.
3. La stessa risorsa finanziaria non può essere considerata sia ai fini del fattore di compartecipazione sia ai fini del fattore di sostegno esterno.

Art. 11 – Concessione nei limiti delle risorse per natura giuridica, integrazione, conguaglio e fondo di raccordo

1. L'atto di concessione assegna a ciascun beneficiario il contributo calcolato ai sensi dell'art. 8 quando le risorse sono iscritte sui capitoli corrispondenti alla natura giuridica dei beneficiari in misura sufficiente. In caso contrario assegna a tutti, in proporzione all'indice di riparto, l'importo che le risorse di ciascun capitolo consentono.
2. Se, dopo la concessione, le risorse sono ricollocate sui capitoli corrispondenti alla natura giuridica dei beneficiari, la Direzione integra il contributo fino all'importo calcolato ai sensi dell'art. 8, senza nuova istanza né nuovo atto d'obbligo.
3. Le risorse che, alla data della concessione, eccedono sui capitoli di una natura giuridica e non possono essere ricollocate entro la chiusura dell'esercizio sono assegnate ai beneficiari di quella natura in proporzione all'indice di riparto, per evitarne la perdita, e la differenza è conguagliata, per la parte corrente, sull'annualità successiva del ciclo e, per la parte in conto capitale, sulla parte capitale del ciclo successivo.
4. La Direzione può destinare a un fondo di raccordo per i nuovi iscritti, nei limiti delle disponibilità di ciascun capitolo per natura giuridica, le risorse oggetto dei conguagli del comma 3, le risorse destinate ai progetti e non assegnate e le economie derivanti da rinunce, riduzioni e revoche del ciclo.
5. Il fondo di raccordo è ripartito sul secondo anno del ciclo, in parti uguali tra i servizi iscritti o inseriti dopo l'inizio del ciclo (art. 4, comma 6), per comparto e natura giuridica, fino alla metà del contributo di

funzionamento medio del comparto. Al contributo di raccordo si applicano le presenti Linee guida, con periodo di spesa di dodici mesi.

6. Il beneficiario accetta con l'atto d'obbligo l'importo minimo e massimo del contributo indicati nell'invito, le integrazioni e i conguagli previsti dal presente articolo.

Titolo III – Contributi su progetto

Art. 12 – Progetti di eccellenza

1. In via eventuale e parallela al riparto ordinario, il Piano annuale può prevedere per un ciclo una procedura comparativa per il finanziamento di progetti di rilevante valore sociale e culturale da realizzare nel biennio, di parte corrente, in conto capitale o misti, riferiti a una o più delle seguenti tipologie:
   a) **multidisciplinari:** progetti multi-comparto che coinvolgono patrimoni di natura diversa (librario, archivistico, museale, immateriale);
   b) **integrati:** progetti realizzati in partenariato da beneficiari di comparti diversi, anche con enti locali, università, scuole e soggetti privati, secondo l'art. 29, comma 2, lett. b, L.R. 24/2019;
   c) **di sistema:** progetti presentati da un sistema bibliotecario, museale, archivistico o integrato, o da un partenariato che costituisce un sistema o un Piano integrato della cultura (artt. 27 e 30 L.R. 24/2019);
   d) tematici: progetti riferiti a un tematismo indicato dalla Regione nel Piano annuale o nell'avviso.
   2. Sono comunque ammissibili, in coerenza con le funzioni dell'art. 4 della L.R. 24/2019, progetti di catalogazione e digitalizzazione con conferimento su Mosaico, di accessibilità e inclusione, di valorizzazione del patrimonio immateriale, di didattica e formazione, di itinerari culturali e di valorizzazione dei piccoli comuni.
3. I progetti realizzano attività e prodotti che escono dal funzionamento ordinario del beneficiario e comportano spese specifiche, diverse da quelle del contributo di funzionamento.
4. Non sono ammissibili sul contributo su progetto le spese di funzionamento ordinario del beneficiario: personale dipendente, utenze, locazione della sede, manutenzione ordinaria e spese generali.
5. Possono presentare un progetto i beneficiari del contributo di funzionamento del ciclo, singolarmente o come capofila di un partenariato regolato da un accordo.
6. Ogni beneficiario può essere capofila di un solo progetto per ciclo. Il capofila riceve il contributo e risponde del rendiconto; i partner rispondono delle spese da loro sostenute.
7. La partecipazione a un progetto non riduce il contributo di funzionamento.
8. Il progetto ammesso a finanziamento ha un CUP proprio per cui una stessa spesa non può essere imputata al contributo di funzionamento e al contributo su progetto.

Art. 13 – Budget e procedura comparativa

1. Il budget dei contributi a progetto non supera il 40% dello stanziamento del ciclo di ciascun comparto interessato (art. 7, comma 3); il Piano annuale può fissare una percentuale inferiore.
2. Al fine di ridurre gli oneri di istruttoria e rendicontazione, l'avviso stabilisce la forcella del contributo per singolo progetto in modo che siano finanziati non meno di due e non più di tre progetti. L'importo massimo della forcella non supera la metà del budget; l'importo minimo della forcella non è inferiore al contributo di funzionamento più alto che un singolo beneficiario avrebbe ricevuto se tutte le risorse del

ciclo fossero state destinate al contributo di funzionamento. Se l'importo minimo supera l'importo massimo, la procedura non è attivata e le risorse restano al contributo di funzionamento.

3. Il contributo copre una percentuale del costo ammissibile del progetto stabilita dall'avviso, nei limiti fissati dal Piano triennale di indirizzo ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.R. 24/2019. La parte restante è cofinanziata dal proponente o da terzi.
4. L'avviso, approvato con determinazione del Direttore regionale, stabilisce i criteri di valutazione, i punteggi e la soglia minima di ammissibilità, in coerenza con le finalità della L.R. 24/2019 e tenendo conto in particolare di: qualità e rilevanza culturale del progetto; dimensione multidisciplinare, integrata o di sistema; estensione territoriale e coinvolgimento di piccoli comuni e aree interne; contributo alla catalogazione e alla fruizione digitale su Mosaico; accessibilità e inclusione; cofinanziamento; sostenibilità dei risultati oltre il ciclo.
5. La valutazione è svolta da una commissione nominata dal Direttore regionale, i cui componenti rendono la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (art. 6-bis L. 241/1990). I progetti sono finanziati in ordine di graduatoria fino all'esaurimento del budget.
6. I contributi su progetto seguono un binario distinto dal contributo di funzionamento, con erogazione e rendicontazione per stati di avanzamento stabilite dall'avviso. Il controllo, svolto in itinere e presso il capofila secondo l'art. 19, riguarda, oltre alla regolarità della spesa, la conformità delle attività svolte e dei prodotti realizzati agli obiettivi del progetto approvato.

Titolo IV – Procedimento, spese ed erogazione

Art. 14 – Invito, istanza e concessione

1. La Direzione invita i beneficiari del contributo di funzionamento a presentare l'istanza, comunicando gli indicatori, l'indice di riparto e l'importo minimo e massimo del contributo. L'istanza comprende le dichiarazioni sostitutive, il piano dei fabbisogni della parte capitale e l'atto d'obbligo.
2. L'istanza non comporta valutazione comparativa. La mancata presentazione nei termini equivale a rinuncia; le quote non assegnate sono ripartite tra gli altri beneficiari dello stesso comparto e della stessa natura giuridica secondo l'indice.
3. Con un'unica determinazione per comparto la Direzione approva l'elenco dei beneficiari e gli importi e impegna le somme sui capitoli corrispondenti alla natura giuridica, con imputazione agli esercizi di esigibilità. La determinazione è pubblicata ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 ed è notificata ai beneficiari.

Art. 15 – Spese ammissibili, CUP e tracciabilità

1. Le spese ammissibili di parte corrente e di parte capitale e la relativa documentazione sono stabilite dalle determinazioni attuative, nel rispetto dei seguenti principi:
   a) la Direzione acquisisce un CUP per il contributo di funzionamento, comprensivo della parte corrente e della parte capitale, e un CUP per l'eventuale contributo su progetto, anche quando il contributo è finanziato solo con sole risorse di parte corrente e anche per i beneficiari pubblici; il CUP è comunicato con l'atto di concessione ed è riportato su tutti i giustificativi e nelle causali di pagamento;
   b) gli enti pubblici effettuano gli acquisti secondo il d.lgs. 36/2023; il contributo è da intendersi al netto del ribasso d'asta conseguito; la congruità della spesa è attestata dalla stima redatta secondo il d.lgs. 36/2023;

c) gli enti privati e religiosi assicurano la congruità della spesa con il confronto tra più preventivi per le voci di importo rilevante;
d) non sono ammissibili l'IVA recuperabile, le spese per attività economiche e, per gli enti religiosi, le spese per attività di culto;
e) una stessa spesa non può essere finanziata da più contributi pubblici oltre il suo importo.

2. Le determinazioni attuative disciplinano l'imputazione al contributo delle spese sostenute prima della comunicazione del CUP, con l'annullamento dei giustificativi e la dichiarazione di assenza di doppio finanziamento.
3. Il beneficiario che, in qualità di stazione appaltante, proceda ad affidamenti di lavori, servizi o forniture indica, nella richiesta del CIG tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, il CUP comunicato dalla Direzione e non richiede un diverso CUP per il medesimo intervento.
4. In sede di controllo, i giustificativi privi del CUP non sono ammessi, salvo che risultino annullati secondo il comma 2.

Art. 16 – Erogazione e rendicontazione

1. Le quote imputate al primo anno del ciclo sono erogate in un'unica soluzione anticipata, dopo la pubblicazione dell'atto di concessione; quelle imputate al secondo anno sono erogate secondo l'esigibilità indicata nell'atto di concessione. Non è richiesta fideiussione.
2. L'erogazione non è subordinata alla rendicontazione. La rendicontazione opera come condizione risolutiva: se la spesa ammissibile rendicontata è inferiore al contributo erogato, la differenza è restituita o recuperata.
3. Il rendiconto è unico per ciclo ed è reso con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, nel termine stabilito dalle determinazioni attuative.
4. I giustificativi restano presso il beneficiario e sono verificati in sede di controllo.
5. Gli enti pubblici accertano l'entrata nell'esercizio dell'incasso e finanziano la spesa degli anni successivi con il fondo pluriennale vincolato o con l'avanzo vincolato.

Art. 17 – Vincoli di destinazione

1. I beni acquistati con la parte capitale restano destinati alla fruizione pubblica per almeno 5 anni dal saldo; gli immobili oggetto di lavori finanziati, per almeno 20 anni (art. 31, comma 3, L.R. 24/2019).
2. In attesa dei criteri del Piano triennale di indirizzo (art. 31, comma 2, L.R. 24/2019), la violazione del vincolo comporta la restituzione della quota di contributo riferita al bene, ridotta in proporzione agli anni di vincolo già rispettati se il beneficiario è un ente pubblico e il bene resta destinato a finalità culturali.
3. La cancellazione dall'albo o l'esclusione dall'organizzazione regionale non estingue i vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso dei beni finanziati (artt. 3, comma 7, e 5, comma 7, r.r. 7/2024).

Titolo V – Mosaico

Art. 18 – Adesione a Mosaico e contenuti

1. Il beneficiario aderisce a Mosaico sottoscrivendo la convenzione per l'accesso, vi gestisce uno spazio dedicato e vi carica, entro il ciclo, la scheda descrittiva del servizio e del patrimonio, un numero minimo di risorse catalogate o digitalizzate e i contenuti prodotti nel periodo, secondo le determinazioni attuative.

2. I contenuti caricati sono oggetto di controllo qualitativo e costituiscono la base dei criteri di merito (art. 9).
3. Con l'adesione il beneficiario autorizza la Regione a utilizzare i dati riferiti al servizio, e non solo dati aggregati, ai fini della concessione e del controllo dei contributi.
4. Non sono oggetto di controllo gli accessi del pubblico ai contenuti e il materiale caricato contenente dati personali e sensibili.

Titolo VI – Controlli, riduzioni e revoca

Art. 19 – Controlli e verbale di verifica

1. La Direzione verifica tutti i rendiconti sotto il profilo della completezza e della coerenza, sulla base della dichiarazione sostitutiva, del rendiconto sintetico e della relazione, prodotte dai beneficiari senza richiedere i giustificativi: presentazione nei termini e sottoscrizione; corrispondenza degli importi rendicontati con il contributo erogato; riconducibilità delle spese elencate alle categorie ammissibili e al periodo del ciclo; per la parte capitale, corrispondenza con il piano dei fabbisogni approvato; presenza dei contenuti su Mosaico.
2. La Direzione controlla in loco, con l'esame dei giustificativi, almeno il 10% dei beneficiari del contributo di funzionamento di ciascun ciclo, estratti per sorteggio, e ciascun progetto finanziato, in itinere e presso il capofila, in corrispondenza degli stati di avanzamento. Il controllo a campione, integrato dai controlli disposti ai sensi del comma 7, assolve l'obbligo di controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2000). Il controllo in loco è svolto da almeno due funzionari incaricati dal Direttore regionale, che rendono la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (art. 6-bis L. 241/1990). È preannunciato al beneficiario con almeno sette giorni di anticipo, con l'indicazione dei documenti da rendere disponibili, scelti tra quelli elencati nelle determinazioni attuative.
3. Gli esiti del controllo sono riportati in un verbale, redatto in contraddittorio con il legale rappresentante del beneficiario o con un suo delegato e sottoscritto dai presenti; copia del verbale è consegnata al beneficiario. Il verbale indica:
   a) i documenti esaminati e le spese verificate;
   b) le irregolarità riscontrate, distinguendo quelle sanabili;
   c) i documenti mancanti, che il beneficiario può trasmettere con posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla data del verbale;
   d) le riduzioni proposte, motivate e quantificate secondo i criteri dell'art. 20, e il contributo che ne risulta;
   e) le osservazioni e le giustificazioni rese dal beneficiario in sede di controllo.
4. Il verbale che propone riduzioni o la revoca vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 e ne riporta gli elementi.
5. Nel termine di dieci giorni previsto per le integrazioni il beneficiario può presentare memorie scritte e documenti (art. 10 L. 241/1990). I documenti non trasmessi nel termine non sono acquisiti e la relativa spesa è considerata non documentata; non si procede a nuovi accessi per acquisirli.
6. Il verbale senza rilievi conclude il controllo; il suo esito è recepito nell'atto di chiusura del ciclo.
7. Le incongruenze emerse dalla verifica dei rendiconti sono contestate per iscritto con richiesta di chiarimenti. Se non sono superate, la Direzione, in presenza di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, può chiedere la trasmissione dei giustificativi interessati o disporre il controllo in loco del

beneficiario, in aggiunta al campione; quando l'irregolarità risulta dagli atti, redige il verbale in sede. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

8. Il beneficiario conserva i documenti per 10 anni dal saldo ed esibisce soltanto quelli elencati nelle determinazioni attuative.

Art. 20 – Riduzioni, revoca e provvedimento finale

1. Le riduzioni sono proporzionate all'irregolarità, secondo i seguenti criteri:
   f) la spesa non ammissibile o non documentata riduce il contributo per un importo pari alla spesa stessa;
   g) le irregolarità formali sanabili non comportano riduzioni se sanate nel termine dell'art. 19, comma 3, lett. c);
   h) il mancato rispetto dei termini di rendicontazione, dopo diffida, comporta la revoca della quota non rendicontata;
   i) la mancata adesione a Mosaico o il mancato caricamento dei contenuti minimi comporta una riduzione forfetaria, stabilita dalle determinazioni attuative;
   j) per i progetti, la difformità delle attività o dei prodotti dal progetto approvato comporta la riduzione in proporzione alle attività non conformi o, se riguarda gli obiettivi essenziali, la revoca;
   k) le dichiarazioni false comportano la revoca totale; la perdita dei requisiti non reintegrata, la cancellazione dall'albo o l'esclusione dall'organizzazione regionale limitano il contributo alle spese sostenute fino a quella data; la distrazione dei beni comporta la restituzione della quota riferita ai beni;
   l) l'accertamento di violazioni nella realizzazione dei progetti finanziati o nella relativa rendicontazione comporta la revoca del contributo interessato e la segnalazione ai fini della cancellazione dall'albo o dell'esclusione dall'organizzazione regionale (artt. 3, comma 1, lett. b, e 5, comma 1, lett. b, r.r. 7/2024).
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine dell'art. 19, comma 5, il Direttore regionale adotta il provvedimento finale sulla base del verbale, delle integrazioni e delle memorie: conferma, modifica o non applica le riduzioni proposte, dando conto delle osservazioni del beneficiario, ridetermina il contributo e quantifica le somme da restituire. Il provvedimento è notificato al beneficiario con l'indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere.
3. Le somme non dovute sono restituite entro sessanta giorni dalla notifica, con gli interessi legali nei casi stabiliti dalle determinazioni attuative.
4. La Direzione può recuperare le somme non dovute per compensazione sulle quote non ancora erogate, anche del ciclo successivo, e può concedere una rateizzazione secondo la disciplina regionale vigente in materia di crediti; in mancanza di restituzione procede alla riscossione coattiva.
5. Per gli enti pubblici la restituzione avviene con le modalità contabili proprie dell'ente; in caso di inadempimento la Direzione può compensare con altri trasferimenti regionali spettanti all'ente.
6. Le dichiarazioni false sono segnalate all'autorità giudiziaria (art. 76 DPR 445/2000).
7. Le dichiarazioni false e le violazioni del comma 1, lett. g), sono riportate nel verbale e valutate ai fini della cancellazione dall'albo o dell'esclusione dall'organizzazione regionale.
8. Il presente articolo e le determinazioni attuative che vi danno esecuzione costituiscono le modalità di decadenza, revoca e recupero dei contributi conseguenti alla cancellazione dall'albo o all'esclusione

dall'organizzazione regionale, ai sensi degli artt. 3, comma 5, lett. b, e 5, comma 5, lett. b, r.r. 7/2024 e dell'art. 31, comma 4, L.R. 24/2019.

Titolo VII – Indirizzi per comparto

Art. 21 – Indirizzi per comparto

1. Le determinazioni attuative adattano i criteri delle presenti Linee guida alle caratteristiche di ciascun comparto, secondo i seguenti indirizzi:
   a) **Istituti culturali:** accedono ai contributi per l'iscrizione all'albo (art. 11 L.R. 24/2019) e possono far parte di sistemi integrati; per la parte capitale possono richiedere anche lavori su immobili propri o di enti pubblici concessi in uso (art. 10, comma 2, lett. c), L.R. 24/2019), con il vincolo dell'art. 17;
   b) **biblioteche**: la catalogazione segue le regole nazionali con adesione al Servizio bibliotecario nazionale (art. 15, comma 4, lett. d), L.R. 24/2019) e la copertura catalografica tiene conto dei record SBN resi disponibili a Mosaico, senza duplicazioni; l'incremento annuo del patrimonio richiesto dai regolamenti dell'art. 32 L.R. 24/2019 è ammissibile in parte capitale;
   c) **musei e istituti similari:** la catalogazione segue le normative ICCD; i requisiti di inserimento sono coerenti con i livelli uniformi di qualità del Sistema museale nazionale (DM 21 febbraio 2018, n. 113; art. 4, comma 2, r.r. 7/2024) e l'inserimento qualificato consente l'accreditamento al Sistema museale nazionale; per gli ecomusei la copertura catalografica comprende il patrimonio immateriale (art. 21 L.R. 24/2019); per i parchi archeologici e i musei all'aperto l'apertura è misurata sui giorni di apertura del sito;
   d) **archivi storici:** la descrizione segue gli standard archivistici nazionali e internazionali; per gli archivi di privati l'accesso ai contributi presuppone la dichiarazione di interesse culturale (art. 24, comma 1, lett. c, L.R. 24/2019); la pubblicazione su Mosaico rispetta i limiti di consultabilità (artt. 122-127 d.lgs. 42/2004) e i documenti non consultabili non riducono la copertura digitale; l'apertura al pubblico può essere su appuntamento;
   e) **sistemi:** ricevono il contributo di funzionamento quando il Piano annuale destina risorse al comparto e possono presentare progetti di sistema; i servizi aderenti mantengono il proprio contributo; il merito è misurato sui servizi aderenti inseriti nell'organizzazione regionale, esclusi quelli esclusi o fuoriusciti dal sistema (art. 5, comma 8, r.r. 7/2024), e l'apertura è sostituita dai servizi comuni effettivamente erogati.
2. Il personale degli enti locali partecipa alle iniziative formative su Mosaico nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente (art. 28 L.R. 24/2019).

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 22 – Aiuti di Stato

1. I contributi sono destinati ad attività non economiche di conservazione, ricerca e fruizione pubblica del patrimonio e non costituiscono aiuto di Stato. Se il beneficiario non può dichiarare la natura non economica delle attività finanziate, il contributo è concesso in regime de minimis o ai sensi dell'art. 53 del Reg. UE 651/2014, nel rispetto dell'art. 33 L.R. 24/2019.

Art. 23 – Trasparenza e dati personali

1. La Regione pubblica gli atti di concessione, gli elenchi dei beneficiari e gli indici di riparto ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013. La pubblicazione è condizione di efficacia.
2. Gli enti privati e religiosi beneficiari adempiono agli obblighi dell'art. 1, commi 125 e seguenti, L. 124/2017.
3. I dati sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

Art. 24 – Determinazioni attuative

1. Il Direttore regionale competente in materia di cultura adotta una o più determinazioni attuative, unitarie o distinte per comparto, che, nel rispetto delle presenti Linee guida e del Piano annuale:
   a) stabilisce il metodo di calcolo del riparto, i pesi dei criteri, le soglie e i parametri (artt. 8, 9 e 10), la regola di ripartizione dei pesi nel regime transitorio (art. 25) e la forcella dei contributi su progetto (art. 13);
   b) approva la modulistica: invito, istanza, atto d'obbligo per natura giuridica, dichiarazioni sostitutive, rendiconto e verbale di verifica;
   c) disciplina le spese ammissibili e la relativa documentazione, la quota forfetaria, le regole della parte capitale e i contenuti minimi su Mosaico;
   d) disciplina i controlli, le riduzioni e la revoca, nel rispetto dei criteri degli artt. 19 e 20;
   e) fissa il calendario del ciclo.
2. Le determinazioni attuative sono pubblicate prima dell'invito e restano invariate per il ciclo cui si riferiscono, salvo la correzione di errori materiali. Possono essere adottate in tempi diversi per i diversi comparti, a partire dagli Istituti culturali per il ciclo 2026-2027.
3. In sede di predisposizione del Piano annuale la Direzione riferisce alla Giunta regionale sugli esiti dell'applicazione dei criteri e propone gli eventuali correttivi alle presenti Linee guida.

Art. 25 – Regime transitorio

1. Fino alla messa in esercizio di Mosaico per il comparto, con il completamento del primo ciclo di formazione degli operatori, e fino alla conclusione della fase di accreditamento, alla scadenza del termine di adeguamento ai requisiti del r.r. 7/2024 previsto dall'art. 9 dello stesso regolamento, come modificato dal regolamento adottato con DGR n. 1003 del 22 ottobre 2026, il contributo di funzionamento è ripartito in parti uguali tra i beneficiari del comparto, senza applicazione dei criteri degli artt. 9 e 10. Resta ferma la possibilità di attivare i contributi su progetto del Titolo III.
2. Il Piano annuale può disporre, per un comparto, l'applicazione anticipata dei criteri i cui dati sono disponibili per tutti i beneficiari del comparto: a) l'apertura al pubblico (art. 9, comma 1, lett. e) e i criteri perequativi (art. 10), sulla base dei dati dichiarati con l'istanza; b) la copertura catalografica, la copertura digitale e i contenuti (art. 9, comma 1, lett. b, c e d), dopo l'attestazione della messa in esercizio di Mosaico. Il punteggio di accreditamento (art. 9, comma 1, lett. a) si applica solo quando i punteggi attribuiti ai sensi del r.r. 7/2024 sono disponibili per tutti i beneficiari del comparto.
3. Quando alcuni criteri non sono applicati, i loro pesi sono ripartiti tra quelli applicati in proporzione ai rispettivi pesi.
4. La messa in esercizio di Mosaico e il completamento del primo ciclo di formazione sono attestati con determinazione del Direttore regionale, pubblicata. Il riparto con i criteri degli artt. 9 e 10 si applica dal primo ciclo che inizia dopo l'attestazione e la conclusione della fase di accreditamento.

Art. 26 – Contributi concessi con avvisi delle annualità precedenti

1. Al fine di concludere i procedimenti ancora aperti e di definire i residui di bilancio, ai contributi concessi ai servizi culturali regionali con gli avvisi pubblici delle annualità precedenti al primo ciclo disciplinato dalle presenti Linee guida, per i quali non sia stato erogato il saldo o non sia conclusa la verifica della rendicontazione, si applicano, in luogo delle modalità di rendicontazione e di controllo previste dagli avvisi, le disposizioni del presente articolo. Restano fermi le spese ammissibili, i termini di realizzazione delle attività, l'eventuale cofinanziamento e gli altri obblighi sostanziali stabiliti dagli avvisi e dalle relative proroghe.
2. Il beneficiario attesta, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 resa sul modello approvato dalla Direzione ed entro il termine da essa stabilito, la realizzazione delle attività, le spese sostenute e pagate, l'eventuale cofinanziamento, l'assenza di doppio finanziamento e il luogo di conservazione dei documenti; con la stessa dichiarazione si obbliga a consentire i controlli e a restituire le somme non dovute. La documentazione già trasmessa resta acquisita agli atti e non deve essere ripresentata.
3. Sulla base della dichiarazione e previa la verifica di completezza e coerenza prevista dall'art. 19, comma 1, la Direzione determina il contributo definitivo ed eroga il saldo. Per i beneficiari estratti per il controllo a campione il saldo è erogato dopo la conclusione del controllo.
4. La Direzione controlla, per ciascuna annualità e tipologia di avviso, almeno il 10% dei beneficiari, estratti per sorteggio, nonché i beneficiari per i quali sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. Il controllo riguarda i documenti prescritti dall'avviso, può svolgersi anche in loco e segue, in quanto compatibili, le modalità degli artt. 19 e 20; può essere disposto fino alla scadenza dell'obbligo di conservazione dei documenti.
5. La mancata presentazione della dichiarazione nel termine, dopo diffida con termine di quindici giorni, comporta la decadenza dal contributo per la parte non erogata e il recupero delle somme erogate e non giustificate. Le somme non dovute costituiscono economie di spesa e sono disimpegnate.
6. Con determinazione della Direzione sono individuati i procedimenti e i beneficiari interessati e sono approvati il modello di dichiarazione, i termini, le modalità del sorteggio e l'elenco dei documenti oggetto di controllo.

Art. 27 – Rinvio e coordinamento

1. Salvo quanto previsto dall'art. 26, le Linee guida si applicano ai cicli finanziati dai Piani annuali approvati dopo la loro adozione e sono adeguate al Piano triennale di indirizzo quando approvato (artt. 7 e 31 L.R. 24/2019).
2. Per quanto non previsto si applicano la L.R. 24/2019, i regolamenti dell'art. 32, i Piani annuali e le determinazioni attuative.